



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

composto dai Sig.ri Magistrati

dott. F. PALAZZO

dott. S. SALES

dott. A. Natali

Presidente

Giudice Relatore

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

- Non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CII;
- paiono sussistere i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
- i debitori non risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 14/2019, che definisce il "consumatore" come: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*", in quanto alcune delle obbligazioni assunte si riferiscono ad attività di impresa svolta in passato e attualmente cessata;
- i suddetti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge in quanto si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non possono accedere alla procedura di Concordato minore trattandosi di imprenditori cancellati dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 33, comma 4, della citata legge;
- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione e non risulta abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- si sono impegnati personalmente a fornire la documentazione, il supporto e la collaborazione necessaria allo scrivente per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
- la domanda di liquidazione controllata presentata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione che illustra la situazione economica,



patrimoniale e finanziaria dei debitori ai sensi dell'art. 269, 2 comma, D.Lgs. 14/2019;

P. Q. M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata.

nomina quale G. D. il Dr. S. Sales

nomina la Dr. I. Grassi quale liquidatore

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201

ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ordina, se beni immobili o beni mobili registrati facciano parte della liquidazione, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o

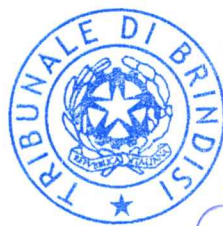
proseguita sui beni compresi nella procedura.

Brindisi, 28/5/2024
L'Estensore

S. Sales

il Presidente

[Signature]



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

IL 18.6.2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Concita DE MARIA

Concita De Maria